



All'attenzione di:

Gent. Prof. Daniele Vignali,
Dirigente Scolastico

Istituto Paritario "Alfred Nobel"
Via Vito Giuseppe Galati 99b, 00155 Roma (RM)

Cc. ai Gent.mi membri del Consiglio di Istituto

Roma, 30/11/2022

*A mezzo pec all'indirizzo:
alfrednobelsrl@legalmail.it*

--- Riservato ---

Oggetto: DIFFIDA CONTRO L'IMPLEMENTAZIONE DELLA C.D. "CARRIERA ALIAS"

Gentile Prof. Daniele Vignali,

Le associazioni PRO VITA & FAMIGLIA ONLUS (con sede legale in viale Manzoni 28 C, Roma, c.f. 94040860226, in persona del legale rappresentante Antonio Brandi, nato a Roma il 10/05/1952) e GENERAZIONE FAMIGLIA (con sede legale in via Bezzecca 3, Roma, c.f. 97761470588, in persona del legale rappresentante [REDACTED], nato a [REDACTED]), in qualità di associazioni impegnate nella tutela dei diritti civili, dei diritti dello studente e della libertà educativa, nell'educazione alla legalità, nonché, quanto alla seconda, essendo associazione rappresentativa dei genitori presente anche a livello ministeriale nel Fonags, la diffidano a disapplicare e a promuovere l'annullamento del Regolamento scolastico avente ad oggetto la c.d. "Carriera Alias". In particolare:

Premesso che:

- L'Istituto scolastico Istituto Paritario "Alfred Nobel" ha implementato la c.d. "Carriera Alias", mediante la quale si attribuisce un nome e/o un'identità conforme alla c.d. identità di genere di studenti/studentesse che si identificano come transgender o vivono un percorso di transizione di genere, contrastante però con il sesso biologico e anagrafico, nonché con il nome registrato all'anagrafe, corrispondente al sesso. Si pretende inoltre che tale identità "alias" venga riflessa nei documenti amministrativi (registri, ecc.) dell'istituzione scolastica e riconosciuta nell'ambito dei servizi didattici.

Considerato che:

- Nonostante le intenzioni apparentemente lodevoli che ispirano l'implementazione del suddetto regolamento, esso contrasta con la normativa vigente in materia di ordinamento scolastico e di dati anagrafici, viola i diritti degli studenti e del personale scolastico che entrano in relazione con i richiedenti l'identità "alias", è potenzialmente dannoso per gli stessi studenti che richiedono la carriera alias, e rischia di violare o di incitare alla violazione della legge penale.

- L'implementazione della c.d. "carriera alias" è potenzialmente dannosa per gli stessi studenti che la richiedono in quanto porta a consolidare una percezione soggettiva che, persino laddove sia accompagnata da una vera e propria disforia di genere, è nella quasi totalità dei casi - in particolare nei minorenni - temporanea e risolta spontaneamente nella maggiore età¹. Ciò vale a più forte ragione per i regolamenti che escludono la necessità per il richiedente la "carriera alias" di allegare alla domanda documentazione medica o psicologica. Inoltre, incoraggiare i minori o i giovani adulti a vivere l'identità contrastante con il proprio sesso biologico potrebbe spingerli a intraprendere percorsi irreversibili e/o non privi di gravi problematiche per la salute psicofisica (operazioni chirurgiche, abituale assunzione di ormoni, ecc.)². È altresì acclarato che, una volta intrapresa la transizione sociale, per un ragazzo o una ragazza fragile è difficilissimo tornare indietro³.
- L'art. 6 del Codice civile dispone che: *«Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati»*.
- La Suprema Corte di cassazione ha affermato, nella recente Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877, che: *«Il legislatore nazionale, con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l'interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all'interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità»*. Il cambio di nome in corrispondenza al genere percepito è possibile solo a seguito di rettificazione legale del sesso anagrafico ai sensi della L. n. 164 del 1982: *«l'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 L. cit. ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11), che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso»*. Ancora, con una pronuncia più risalente: *«Al nome, quale*

¹ Secondo studi prospettici, la spontanea risoluzione della disforia di genere prima dell'età adulta riguarda fino a oltre il 90% dei maschi e fino a oltre l'85% delle femmine.

² Recentemente, il servizio sanitario della Gran Bretagna ha ufficialmente sconsigliato di incoraggiare la transizione sociale dei minori (di cui la carriera alias è il primo passo) a causa dei danni risultanti da questa prassi e delle denunce pervenute da "ex ragazzi" invitati a vivere la transizione con superficialità. L'approccio tendente a confermare il sentito dei pazienti minorenni automaticamente e in breve tempo, standardizzando vicende personali di ogni ragazzo senza attendere il fisiologico evolvere della maturazione individuale, infatti, si sta rivelando fallimentare nei Paesi che lo hanno sperimentato e che, ormai da anni, lo stanno abbandonando, a causa dei numerosi ragazzi e ragazze che da adulti decidono di "tornare indietro" rispetto alla transizione, rimanendo però segnati da numerose ferite (fisiche e psicologiche), alcune delle quali indelebili.

³ Sono numerose le testimonianze che raccontano che le stesse associazioni che accolgono i ragazzi presunti disforici tendono ad accelerare l'avvio dei trattamenti ormonali una volta attuata la transizione sociale e poi tendono ad abbandonarli qualora volessero interrompere i trattamenti suggeriti. D'altro lato, sta aumentando, proprio nei paesi considerati pionieri nell'affermazione dell'identità di genere, il movimento dei *detransitioner*, cioè adulti oggi pentiti di aver intrapreso la transizione in giovane età. Paradigmatica la storia di Keira Bell, che ha vinto la sua battaglia contro il sistema sanitario inglese, per non essere stata opportunamente accompagnata, se non verso la transizione.

segno distintivo della persona, si applica la legge dello Stato cui il soggetto appartiene. I provvedimenti che possono incidere sul nome sono soltanto quelli previsti dall'ordinamento dello Stato di appartenenza [...]».

- L'art. 89 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 dispone che: «Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome [...] deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce».
- Il regolamento scolastico relativo alla c.d. "carriera alias" costituisce un atto viziato da incompetenza (in violazione dell'art. 97 Cost.) e adottato in violazione di legge, in quanto all'amministrazione scolastica non è stato attribuito alcun potere di modifica del nome o dell'identità (nemmeno in riferimento al solo ambito scolastico) e, anzi, la legge esclude che tali modifiche possano essere realizzate al di fuori delle modalità esplicitamente previste (normativa in materia di stato civile; rettifiche disposte dall'autorità giudiziaria, ecc.). In particolare, non sono ammessi dalla legge provvedimenti dell'amministrazione scolastica che abbiano carattere anticipatorio rispetto ad un eventuale provvedimento giurisdizionale che rettifichi l'attribuzione del sesso e il nome attribuito alla nascita.
- Il regolamento scolastico avente ad oggetto la c.d. "Carriera Alias" potrebbe comportare (o incitare a) la violazione della legge penale. L'art. 479 del Codice penale prevede il reato di "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici". Tale disposizione punisce il pubblico ufficiale, che, «ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, [...] o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità». La pena è della reclusione da tre a dieci anni se la falsità concerne un atto che faccia fede fino a querela di falso. Ora, i documenti ufficiali dell'istituzione scolastica, in particolare il registro di classe e il registro dei professori (anche in forma elettronica), costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, e - in relazione ai fatti attestati in essi - agli insegnanti compete la qualifica di pubblici ufficiali⁴. Se l'insegnante dovesse attestare - ad esempio - la presenza o assenza di una persona con nome e genere divergente dai dati anagrafici, ciò costituirebbe una falsità commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.), considerato altresì che l'Ordinanza Ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 specifica che «il registro di classe riporta: [...] elenco e dati anagrafici degli alunni, presenze e assenze» (art. 5 comma 4).
- Inoltre, l'art. 494 del Codice penale prevede il reato di "Sostituzione di persona", ai sensi del quale è punito chiunque «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato,

⁴ *Ex multis*: Corte di Cass. Pen., Sez. V, 4.06.2021 n. 34479. Tale sentenza afferma che l'insegnante che accede al registro personale elettronico per modificare una votazione precedentemente assegnata all'allievo commette il reato di falso ideologico in atto pubblico. La sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale, n. 7005 del 13 febbraio 2019, afferma che «integra il reato di falso in atto pubblico l'errata attestazione delle assenze o dei voti degli alunni nel registro del professore o ancora l'attestazione di presenza del docente nel registro di classe senza annotare eventuale ritardo [...]».

ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici». L'applicazione del suddetto regolamento scolastico - visti i profili attinenti alla privacy e quindi alla potenziale relativa "segretezza" dell'identità biologica e anagrafica del richiedente la carriera alias, nonché al cambio di nome e di identità su alcuni documenti interni e all'incoraggiamento (o addirittura l'obbligo) rivolto al personale scolastico (o agli altri studenti) di usare il nome contrastante con il sesso biologico e con l'identità anagrafica - potrebbe creare situazioni in cui alcuni sono indotti in errore rispetto al nome e all'identità del richiedente la carriera alias. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente il reato in questione (art. 494 c.p.) in fattispecie simili a quelle che potrebbero risultare dall'applicazione del regolamento scolastico⁵. Inoltre, per la sussistenza del reato di sostituzione di persona non è necessario che il fine propostosi dall'agente sia in se stesso illecito o di natura patrimoniale, ben potendo essere lecito e non patrimoniale⁶. Infine, si rammenta che anche il concorso morale o materiale nel reato, ovvero l'istigazione o l'apologia pubblica dei reati di falso o di sostituzione di persona costituiscono a loro volta reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, 414, 479 e 494 c.p.

Tanto premesso e considerato, le suddette Associazioni La diffidano e intimano a fare quanto segue: disapplicare e comunque fare tutto quanto è in suo potere per ottenere l'annullamento del Regolamento scolastico avente ad oggetto la c.d. "Carriera Alias".

In caso non ottemperi a quanto richiesto, oppure comunque non dia riscontro entro quindici giorni dalla ricezione della presente (scrivendo all'indirizzo pec: [REDACTED]), sarà intrapresa ogni azione legale idonea al ripristino della legalità, ivi compreso un esposto per eventuali illeciti di carattere penale.

Distinti saluti,

[REDACTED]

⁵ Di recente, il reato è stato ritenuto sussistente nel caso di condotta costituita dall'essersi l'agente attribuito un nome di fantasia onde celare le proprie origini "sinti" (Corte di cassazione penale, sez. V, 11 febbraio 2021 n. 5432). È chiara l'analogia rispetto al caso in cui l'agente si attribuisca un nome falso per celare il proprio sesso di nascita.

⁶ Cfr. Corte di cassazione penale, sez. V, 9 febbraio 1973 n. 164; Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13296 del 21 marzo 2013.